

REGOLAMENTO (CE) N. 3131/94 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1994
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CE) n. 2927/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante viene modificato se il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera un certo limite; che fino al 31 dicembre 1994 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 bis, in deroga all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁵⁾;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 11 al 20 dicembre 1994, è necessario, da un lato, fissare a + 3,761 e a - 1,239 i limiti di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e, dall'altro, fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conver-

sione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2927/94 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.